



Proposta n. 619 / 2018

PUNTO 52 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/04/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 / DGR del 30/04/2018

OGGETTO:

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente	
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente	
Assessori	Luca Coletto	Presente	
	Giuseppe Pan	Presente	
	Roberto Marcato	Assente	
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente	
	Manuela Lanzarin	Presente	
	Elena Donazzan	Presente	
	Federico Caner	Presente	
	Elisa De Berti	Presente	
	Cristiano Corazzari	Presente	
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, si provvede ad aggiornare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 che riforma la normativa statale di riferimento, le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale precedentemente stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.

Il relatore riferisce quanto segue.

Come noto in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha riformato la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 andando a modificare sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale.

Tra i maggiori elementi di novità introdotti dalla riforma si evidenziano, in particolare:

- un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, finalizzato al rilascio di un provvedimento unico regionale (art. 27-bis);
- diverse modalità di comunicazione e partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte;
- nuove modalità (pubblicazione su sito web dell’autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa) di informazione e partecipazione del pubblico interessato;
- una diversa natura del provvedimento di VIA;
- diverse modalità e tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi prevista per l’acquisizione su tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento proposto;
- una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (modifiche agli allegati alla Parte Seconda).

Il D.Lgs. n. 104/2017 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, in conformità con quanto stabilito dall’art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del medesimo decreto.

È il caso di sottolineare, preliminarmente, che le modifiche normative introdotte a livello statale, data la portata e rilevanza innovativa delle stesse, hanno fatto emergere notevoli criticità e significativi problemi di tipo interpretativo ed applicativo. Tali questioni, peraltro, sono state esposte a più riprese dalle Regioni al competente Ministero nell’ambito dell’apposito tavolo tecnico istituzionale Stato - Regioni.

Non di meno si avverte la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale il quadro normativo regionale di riferimento recentemente delineato con l’emanazione della L.R. n. 4/2016 e dei conseguenti provvedimenti attuativi nel frattempo adottati dalla Giunta regionale.

In considerazione di quanto sopra, pur nelle more della approvazione di un progetto di revisione della L.R. n. 4/2016, che permetterà alla stessa di conseguire un coerente e generale adeguamento alle novità normative introdotte, si ravvisa la necessità di fornire fin da subito alcune indicazioni applicative indispensabili per la corretta attuazione della nuova formulazione del D.Lgs. n. 152/06 a beneficio quindi di tutti i soggetti interessati.



A tal fine si ritiene necessario aggiornare prioritariamente le disposizioni procedurali fornite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.

Con tale deliberazione, infatti, si ricorda che la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2016, aveva provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettere b) e g), della L.R. n. 4/2016, regolamentando, rispettivamente:

- nell'allegato A, la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n.241/90);
- nell'allegato B, gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenza di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016.

Si propone quindi una revisione degli allegati in questione, al fine di consentire l'adeguamento del modello organizzativo di cui si era dotata la Giunta con la DGR n. 940/2017 per l'efficace attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.

Si evidenzia, infatti, che tale nuova procedura (vale a dire quella definita dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06), di fatto, si sovrappone e completa la procedura prevista dall'art. 11 della legge regionale rubricato "*coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti*" e costituisce, alla luce di quanto disposto dalla novellata normativa statale, il modello procedimentale di riferimento per l'effettuazione delle procedura di VIA a livello regionale.

Negli **Allegati A e B** al presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con DGR 940/2017, vengono quindi ridefinite le modalità per l'acquisizione, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 4, di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto, previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale di competenza del Comitato tecnico regionale VIA.

Nei medesimi allegati si provvede inoltre a fornire alcune indicazioni applicative per l'espletamento della procedura prevista ai sensi dell'art. 10 della legge regionale, finalizzata al rilascio del solo provvedimento di VIA.

Tale procedura deve considerarsi ipotesi residuale rispetto alla norma generale, ed effettivamente applicabile nei soli casi di impossibilità oggettiva di effettuazione della procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Alla luce della nuova disciplina statale, l'art. 10 dovrà, infatti, essere inteso come disposizione speciale, prevista dalla legge regionale n. 4/2016, al fine di garantire la semplificazione complessiva del procedimento (altrimenti non esperibile nei tempi stabiliti dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06) con riferimento a definite fattispecie, in sintonia quindi con quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. n. 104/2017, all'art. 5, comma 8.

Con riferimento, infine, alle modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 104/2017, che in alcuni casi hanno comportato anche una ridefinizione delle specifiche tipologie progettuali elencate, si ribadisce la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito dalla L.R. 4/2016.

Con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017 la Giunta regionale ha approvato la revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della L.R. n. 4/2016.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 15/03/2018 ha espresso parere n. 273, favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4/2016 e conformemente a quanto previsto dal riformato art. 14 della L. n. 241/1990, si provvede a:

- nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ridefinire la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8 della L.R. n. 4/2016), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9 della L.R. n. 4/2016), della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016) e della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA (art. 10 della L.R. n. 4/2016);



- nell'**Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ridefinire gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenza di servizi già previste dalla L.R. n. 4/2016;
- a confermare la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito dalla L.R. 4/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.*";

VISTO l'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTA la D.G.R. n. 940 del 23 giugno 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTA la propria deliberazione n. 117/CR del 06/12/2017;

VISTO il parere n. 273 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 15/03/2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in conseguenza alle modifiche alla normativa statale in materia di VIA intervenute con l'emanazione del D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017, risulta necessario adeguare la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 e gli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11, di cui agli allegati A e B della D.G.R. n. 940/2017;
3. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera b), che nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene ridefinita la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8 della L.R. n. 4/2016), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9 della L.R. n. 4/2016), della procedura per il rilascio del provvedimento regionale unico (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016) e della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA (art. 10 della L.R. n. 4/2016);
4. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera g), che nell'**Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vengono ridefiniti gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenza di servizi già previste dalla L.R. n. 4/2016;
5. di revocare la D.G.R. n. 940 del 23 giugno 2017, con i relativi Allegati;



6. di confermare, in riferimento alle modifiche apportate agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 104/2017, la validità del riparto di competenze tra Regione e Province/Città Metropolitana di Venezia stabilito dalla L.R. 4/2016;
7. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento ai Direttori di Area ed ai Direttori delle Direzioni regionali, al Direttore Generale dell'ARPAV, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
10. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



**DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE
DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016**
(art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Premesse

La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 27-bis recentemente introdotto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2016, che prevede di acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione rispetto alla disciplina dello Sportello unico regolamentata dal DPR 160/2010, il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.

Al riguardo è il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.

Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale.

A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016.

2 - Verifica procedibilità istanza

Gli uffici competenti provvedono alla verifica della procedibilità dell'istanza, alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati, di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata in conformità con quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e può essere affidata al Comitato VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere nel senso:

- a) dell'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;
- b) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA;



30b6b5cd



- c) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità

Tenuto conto delle determinazioni del Comitato cui sia stata affidata l'istanza, il Direttore della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 4/2016, disponendo:

- a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
- b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
- c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

B) PROCEDIMENTO per la Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale a VIA (art. 9 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria di competenza è svolta, nelle modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA che si esprime in ordine al piano di lavoro per l'elaborazione del SIA proposto.

Le determinazioni del Comitato VIA sono comunicate al proponente con decreto del Direttore della struttura competente per la VIA.

C) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06, nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati

La struttura regionale competente per la VIA, all'esito delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web regionale ed alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati dal progetto, nonché alle strutture regionali interessate, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.



30b5b5cd



E' responsabilità del proponente la corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti.

3 - Verifica completezza documentale

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine all'adeguatezza e completezza della documentazione presentata; l'eventuale richiesta di integrazioni, al fine di assicurare il coordinamento del procedimento, deve essere contestualmente comunicata alla struttura competente per la VIA.

Tale verifica è finalizzata ad accertare, per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore. Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza senza entrare nel merito tecnico scientifico del progetto.

Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

Successivamente alla verifica documentale la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06.

Nei casi in cui l'approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti anche la necessità di dar corso a procedure espropriative, si specifica che gli adempimenti per l'avvio del relativo procedimento per l'acquisizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto.

Modalità per l'effettuazione della presentazione al pubblico.

La presentazione al pubblico di cui all'art. 14 della L.R. n. 4/2016 nei casi in cui sia stata effettuata la procedura di dibattito pubblico di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016 può considerarsi già espletata. L'articolo 22 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle fattispecie in cui trova applicazione, infatti, costituisce di fatto esecuzione di quanto disposto dall'articolo 14 della L.R. n. 4/2016.

Considerato che la procedura dell'art. 27-bis, rispetto alla previgente normativa, ha introdotto una fase di verifica da effettuarsi antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura (art. 23 del D.Lgs. n. 152/06) e che le disposizioni della riformata normativa statale prevedono la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa, si ritiene che la presentazione al pubblico possa essere effettuata, previa pubblicazione di specifico avviso sul sito web dell'autorità competente, all'esito dell'accertamento della procedibilità dell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 27 bis, già all'avvio della fase di verifica documentale di cui al comma 3 del medesimo articolo, così da anticipare quanto prima la fase di informazione e partecipazione del pubblico nella procedura, al quale viene comunque riservato l'intero periodo previsto dalla norma nazionale per la presentazione delle osservazioni.

4 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'espressione del parere in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento è effettuata dal Comitato secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza, il Comitato è tenuto a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 nonché le relative controdeduzioni eventualmente trasmesse dal proponente. Al fine di garantire al Comitato la tempistica necessaria per le



valutazioni del caso in ordine alle osservazioni formulate, i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 (60 giorni) per la presentazione delle osservazioni sono considerati perentori.

Le osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis, le relative controdeduzioni, nonché eventuali integrazioni progettuali, vengono pubblicate sul sito web dedicato.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza il Comitato acquisisce e valuta altresì gli eventuali pareri di valenza ambientale espressi dalle altre strutture regionali e dai soggetti esterni all'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale coordina i lavori della Conferenza di Servizi in modo da consentire il completo ed esaustivo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza del Comitato nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal relativo regolamento di funzionamento.

Richiesta integrazioni: qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato ed eventualmente in riferimento alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, gli uffici regionali possono richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis.

L'eventuale richiesta integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, oltre alle integrazioni ed ai chiarimenti eventualmente ritenuti necessari ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti ritenuti necessari ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e eventuale rilascio dell'AIA, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla struttura regionale competente per materia.

Per quanto attiene la possibilità di sospensione del procedimento e l'eventuale ripubblicazione a seguito delle integrazioni depositate, si rimanda a quanto specificatamente disposto dal comma 5 dell'art. 27-bis.

5 - Parere del Comitato VIA

Il Comitato VIA formula il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione in ambito regionale.

Il parere coordina i pareri di competenza delle strutture regionali e di ARPAV, quali ad esempio, a titolo indicativo e qualora necessari:

- parere di compatibilità in caso di vincolo idrogeologico o forestale;
- parere relativo al piano di utilizzo terre e rocce da scavo;
- parere relativo alla procedura VINCA.

Il Comitato VIA esprime il proprio parere secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA si procede alla valutazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento.

In caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione al proponente dell'avvio della procedura di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, fissando i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del soggetto interessato.

Le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti nella comunicazione di cui sopra, sono pubblicate sul sito web regionale e sottoposte alla successiva valutazione del Comitato VIA.

In caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, viene adottato il provvedimento di diniego della domanda a cura del Direttore della struttura competente in materia di VIA.

In caso di accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e di conseguente espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, si procede alla valutazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento.



30b6b5cd



6 - Conferenza di servizi

Gli uffici regionali competenti convocano la conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06:

- entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, tenuto comunque conto dei termini stabiliti per la verifica della necessità di eventuali integrazioni prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis;
- ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui al comma 7 dell'art. 27-bis;
- ovvero dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione in caso di necessità di ripubblicazione dell'avviso.

E' fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere.

Si rimanda all'allegato B del presente provvedimento per quanto concerne indirizzi e modalità di funzionamento della conferenza di servizi.

7. Provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia di VIA (in qualità di responsabile dell'endoprocedimento in questione) in esito alle determinazioni della conferenza di servizi, per quanto concerne la compatibilità ambientale dell'intervento.

8 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale è adottato in esito alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti espresse dei soggetti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, richiesti dal proponente, recandone l'indicazione esplicita.

Corre l'obbligo di precisare che le istanze presentate ai sensi dell'art. 27-bis attivano un procedimento amministrativo che, di fatto, può coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali; ora, tenuto conto della struttura organizzativa della Dirigenza, regolamentata dalla L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, si stabilisce quanto segue.

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).

Eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale

Qualora nell'ambito della conferenza di servizi decisoria siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso non ritenuti superabili, il Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione dell'intervento e all'eventuale contestuale rilascio dell'AIA (o suo delegato), assume, con proprio provvedimento, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione, notificata al soggetto interessato, produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990; le eventuali osservazioni



trasmesse dal proponente sono pubblicate sul sito web regionale. Tale pubblicazione tiene luogo della trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte prevista ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della L. n. 241/1990.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell'art. 10-bis, è data ragione nell'ulteriore determinazione della conferenza di servizi e nel provvedimento di diniego adottato.

D) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento di VIA.

Nei casi di oggettiva impossibilità di svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 trova applicazione la procedura per il rilascio del solo provvedimento di VIA secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2016, che in tale contesto costituisce una forma di ulteriore semplificazione introdotta dalla normativa regionale rispetto alla disciplina generale regolamentata dalla normativa statale all'art. 27-bis.

Tale procedura, a titolo esemplificativo, potrà essere applicata:

- ai casi di procedimenti relativi a specifiche tipologie progettuali soggette a disciplina speciale per quanto riguarda il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione (ad esempio il D.Lgs. n. 387/2003 per quanto concerne gli impianti di produzione energia idroelettrica);
- nei casi in cui l'autorizzazione dell'intervento comporti l'applicazione di quanto stabilito dalle direttive comunitarie in materia di concorrenza e/o di evidenza pubblica (ad esempio appalti), con conseguente necessità di espletare specifiche procedure comparative e/o ulteriori valutazioni, oggettivamente non espletabili nei termini definiti dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06.

Le procedure in questione, vengono effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 23, 24, 24-bis, 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto comunque della preminente esigenza di rispetto dei termini per la chiusura del procedimento autorizzativo.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del procedimento, tenuto conto che il provvedimento di VIA, ai sensi della L.R. n. 4/2016, viene emesso, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato VIA, comunque in esito alle determinazioni della conferenza dei servizi in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, si rimanda, per quanto compatibile, a quanto disciplinato nel precedente paragrafo C.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi ai fini della determinazione in ordine alla compatibilità dell'intervento, fatto salvo il termine di conclusione dei lavori (fissato in 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza), si rimanda a quanto disposto nell'allegato B del presente provvedimento.



30b6b5cd



**INDIRIZZI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE
 DI SERVIZI DI CUI ART. 10 E 11 della L.R. n. 4/2016**
(art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)

Composizione della conferenza di servizi

La Conferenza è convocata dal Direttore di Area (o suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.

Nel caso di interventi soggetti ad approvazione di competenza non regionale, ma soggetti a procedura di VIA di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).

Alla conferenza, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:

- enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), ovvero:
 - o Comune/i di localizzazione;
 - o Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto;
- amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area soggetta vincolo);
 - o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all'interno della conterminazione lagunare);
 - o Autorità di Bacino del Distretto idrografico;
- soggetti competenti in materia ambientale (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), tra i quali è sempre compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale nel Veneto.

In relazione a quanto richiesto e dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza, alla conferenza partecipano altresì le amministrazioni ed i soggetti competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento.

Fatta salva la possibilità di intervenire ai lavori della conferenza con più partecipanti con funzioni di supporto, ogni amministrazione/soggetto competente partecipa ai lavori della conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto convocato. Per quanto attiene alle amministrazioni statali, si richiama quanto previsto dall'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990.

Determinazioni della conferenza di servizi

Tenuto conto che l'accertamento della compatibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione è presupposto imprescindibile per il rilascio delle relative autorizzazioni alla realizzazione delle opere, si ritiene che il procedimento unico per l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell'art. 14 della L. n. 241/1990, possa sostanziarsi, di fatto, in due sub-procedimenti:



- un subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, ed al coordinamento nel medesimo delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento;
- un subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo e dell'AIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già coordinati nella VIA necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo intervento.

Dal punto di vista operativo, fermo restando la necessità di concludere il procedimento complessivo nei termini di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto che il subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA risulta necessariamente prodromico a quello relativo all'autorizzazione delle opere, appare opportuno prevedere che i due subprocedimenti possano essere effettuati in momenti separati, pur nell'ambito della medesima conferenza di servizi, la quale sarà chiamata a determinarsi preventivamente in relazione all'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e successivamente in relazione all'eventuale rilascio di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi necessari all'autorizzazione dell'opera.

Riunioni della conferenza di servizi

Ai fini di garantire il necessario coordinamento del procedimento ed il rispetto dei termini previsti, si prevede che la riunione della conferenza di servizi finalizzata alla determinazione della compatibilità ambientale dell'intervento possa tenersi nella medesima data della riunione prevista per l'espressione del parere di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA.

In tale contesto il Comitato VIA può essere chiamato a fornire il necessario supporto tecnico al rappresentante regionale in seno alla conferenza di servizi, il quale è in ogni caso l'unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione regionale in seno alla conferenza.

Resta salvo che la conferenza dei servizi potrà determinarsi in ordine al rilascio del provvedimento di VIA, solo in caso di espressione di parere favorevole da parte del Comitato VIA.

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 152/2006, come riformato, prevede, anche nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 27-bis, l'adozione di un provvedimento di VIA da parte dell'autorità competente sulla base del quale viene assunta la decisione di concedere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, si ritiene opportuno che la seduta conclusiva della conferenza dei servizi venga effettuata, di norma, a valle dell'adozione del provvedimento di VIA da parte del Dirigente della struttura competente in materia di VIA.

Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione, ovvero, anche sulla base delle risultanze istruttorie di competenza del Comitato VIA, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la conferenza di servizi, l'amministrazione procedente, adotta la determinazione in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi stabilisce, all'occorrenza, caso per caso, l'eventuale criterio di prevalenza delle posizioni dei soggetti componenti della conferenza da adottare, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori:



76eb1a54



- eventuale natura vincolante del parere espresso;
- motivazioni tecniche a sostegno del parere espresso;
- strategicità dell'intervento in valutazione rispetto agli obiettivi di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione.

Nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile rilasciare nell'ambito della conferenza di servizi tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto proposto, la conferenza dei servizi stabilisce tempistiche e condizioni per l'acquisizione degli atti ulteriori necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto proposto.



76eb1a54



